

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, IL COMUNE DI MONTESE E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA VIGILANZA IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI AI SENSI DELLA L.R. 02/04/96, n.6.

Tra

- **l'Unione Terre di Castelli**, con sede in Vignola (MO) - Via G.B. Bellucci n. 1 - (P. IVA n. 02754930366), rappresentata nel presente atto da _____, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Unione medesima nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

- **il Comune di Montese**, con sede in Montese (MO), Via Panoramica, 60 (P. IVA n. 00273460360) rappresentato nel presente atto da _____, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

- **l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**, di seguito denominato "Ente Parchi Emilia Centrale", con sede in Pievepelago (MO) – Via Tamburù 10 – (C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360), rappresentato nel presente atto da _____, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO

- che la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 02/04/1996 n. 6 e smi, ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in applicazione della legge n. 352 del 23/08/1993;
- che l'art. 3 della citata legge regionale delega le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei alle Comunità Montane per i territori montani, agli Enti di gestione per i territori gestiti a parco, alle Province per i territori non montani;
- che a seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale sancita dalla L.R. 30/07/2015 n.13, le funzioni amministrative di cui al punto precedente, al di fuori dei territori delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 sono state delegate ai Comuni ed alle loro Unioni (rif. art. 18 comma 5 della L.R. 13/2015);
- che ai sensi dell'art. 4 - comma 3 della L.R. 02/04/1996 n. 6 gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza;
- che l'art. 30 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la possibilità di stipulare apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che in relazione alle norme citate ed avvalendosi della facoltà prevista dal predetto art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, si ritiene opportuno procedere alla stipula di apposita convenzione per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - semplificare a favore dell'utenza le procedure di rilascio delle autorizzazioni;
 - promuovere e favorire l'applicazione corretta della normativa;

- uniformare la gestione amministrativa sul territorio degli Enti;
- assicurare la partecipazione della società civile nell'esercizio delle funzioni delegate;
- programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico;
- programmare ed attuare iniziative di educazione ambientale micologica rivolta ai raccoglitori;
- conseguire economie gestionali tramite una gestione associata delle funzioni e contemporaneamente assicurare un miglioramento della qualità del servizio.

**Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, per la gestione delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di raccolta di funghi epigei spontanei nel territorio dei comuni di Guiglia, Marano e Zocca non compreso nel Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, e nel territorio del Comune di Montese, ai sensi di quanto stabilito dalla L-R- n.13/2015 e dalla D.G.R. n.527/2018, ed in particolare:

- a) predisposizione ed adozione di una regolamentazione uniforme in materia di esercizio della raccolta di funghi epigei nelle aree di rispettiva competenza;
- b) rilascio delle autorizzazioni alla raccolta tramite apposito tesserino con validità sul territorio degli Enti convenzionati;
- c) gestione operativa e finanziaria dei tesserini/autorizzazione e regolamentazione dei rapporti fra gli Enti;
- d) delimitazione delle aree e gestione procedure ed adempimenti relativi alla raccolta ai fini economici (Art. 9 e 11 L.R. n. 6/1996) e delle agevolazioni (Art. 10 L.R. n. 6/1996);
- e) organizzazione e coordinamento attività di vigilanza, prevenzione e controllo.

Art. 2 – Disposizioni regolamentari

Gli Enti convenzionati disciplinano la materia ciascuno per la propria competenza uniformandone il più possibile i contenuti, allo scopo di agevolare nella massima misura possibile l'utenza. A tale scopo l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese si impegnano ad adottare disposizioni regolamentari analoghe a quelle vigenti nel Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina anche nel restante territorio facente capo ai comuni di Guiglia, Marano e Zocca, nonché nel territorio del comune di Montese. Allo scopo gli Enti convenzionati applicheranno un unico Regolamento in materia, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di G.R. n.1069 del 27/06/2022, che disciplinerà l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio facente capo ai medesimi.

L'Ente parchi Emilia Centrale, individuato quale soggetto convenzionato cui farà capo la gestione amministrativa delle autorizzazioni alla raccolta, nell'esercizio delle proprie funzioni si impegna ad osservare e far osservare, dandone massima pubblicità ed informazione all'utenza, quanto stabilito in materia dalle regolamentazioni approvate.

Art. 3 - Rilascio autorizzazioni alla raccolta e gestione del servizio

Gli enti convenzionati convengono sull'adozione di un unico tesserino/autorizzazione valido nei territori dell'Ente Parchi Emilia Centrale e nell'intero territorio dei comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese; per effetto di analoghi accordi formalizzati dall'Ente Parchi Emilia Centrale detto tesserino avrà inoltre validità nell'intero territorio delle Unioni di Comuni del Frignano e del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia; la predisposizione e la stampa dei tesserini/autorizzazioni conformi al modello assunto dalla Regione, suddivisi per tipologia di utenza e di durata, saranno curate dall'Ente Parchi Emilia Centrale, che gestirà altresì la distribuzione dei medesimi presso i pubblici esercizi individuati per la rivendita, formalizzandone l'accordo mediante

la stipula di apposita convenzione. A tal fine tale Ente individuerà apposito referente responsabile della distribuzione.

Conformemente a quanto previsto dall'art.4 della L.R. n.6/96 e s.m.i., gli Enti convenzionati stabiliscono che i cittadini anagraficamente residenti nei comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese potranno usufruire di un tesserino con validità annuale nell'intero territorio delle Unioni Terre di Castelli, del Comune di Montese, dei Comuni del Frignano, Comuni del distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, nonché all'interno dei Parchi Regionali dei Sassi di Roccamalatina e dell'Alto Appennino Modenese; modalità e costo di rilascio di detto tesserino vengono concordati dagli enti convenzionati prima dell'inizio di ciascuna stagione di raccolta ed approvati dal Comitato Esecutivo dell'Ente Parchi Emilia Centrale.

Al fine di una corretta e trasparente gestione, il referente responsabile della distribuzione dovrà, prima dell'inizio della distribuzione, predisporre apposito registro di presa in carico dei tesserini suddiviso per ogni tipologia dei medesimi. Al termine della gestione detto registro sarà completato con l'indicazione dei tesserini rilasciati nonché di quelli rimasti o resi dagli esercenti e messo a disposizione degli enti convenzionati unitamente al rendiconto della gestione di cui al successivo articolo "7".

I costi dei tesserini saranno concordati dagli Enti convenzionati ed ufficializzati dall'Ente Parchi Emilia Centrale con apposita deliberazione del Comitato Esecutivo prima dell'inizio della stagione di raccolta.

Art. 4 - Delimitazione delle aree e procedure per la raccolta ai fini economici

I procedimenti tecnici ed amministrativi relativi alla raccolta ai fini economici previsti dagli artt. 9 e 11 della L.R. 02/04/1996 n. 6, di seguito elencati:

- Individuazione delle aree per la raccolta a fini economici di cui all'Art. 9, 1° e 2° comma L.R. n.6/96;
- Istanze cooperative agricole forestali, consorzi ecc. (art. 9, c.3, L.R. n. 6/96);
- Autorizzazioni coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo di terreni (art.11, c.3, L.R. n.6/96);
- Esami piani silvo-colturali;
- Pubblicazione avvisi e mappe dei territori delimitati per la raccolta saranno definiti secondo protocolli operativi condivisi e gestiti dall'Unione Terre di Castelli e dal Comune di Montese, che metteranno a disposizione il necessario personale tecnico e le relative dotazioni strumentali.

Art. 5 - Organizzazione e coordinamento attività di vigilanza

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale organizza e coordina l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge per i propri territori istituiti a parco e per il restante territorio dei comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese.

La vigilanza sull'applicazione della L.R. n.6/96 potrà essere svolta dal personale di vigilanza dipendente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e tramite apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art. 21 della suddetta Legge.

I rapporti previsti dall' art. 17 della legge 26/11/1981 n.689 e dall' art. 14 della L.R. 28/04/1984 n. 21, saranno trasmessi dagli agenti accertatori ai responsabili dei procedimenti dei rispettivi Enti, competenti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso, per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Resta inteso che le sanzioni suddette, saranno di competenza degli stessi Enti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso.

Saranno attivati momenti di verifica congiunta tra gli Enti convenzionati relativamente all'attività di vigilanza per garantire la necessaria uniformità operativa e per l'esame di eventuali problematiche di interesse comune.

Art. 6 - Attività educative e promozionali

Gli Enti convenzionati, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attuano e promuovono studi e ricerche sulla microflora e sulla sua conservazione.

Gli Enti medesimi, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano iniziative di educazione ed informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Gli enti convenzionati provvedono inoltre a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono in merito agli indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Art. 7 – Rendiconto di gestione

L'Ente Parchi Emilia Centrale avrà il coordinamento e la responsabilità della distribuzione e degli introiti relativi al rilascio dei tesserini/autorizzazioni, nonché degli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione medesima.

Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, sarà cura del medesimo ente predisporre apposito rendiconto di gestione, consistente in un dettagliato prospetto riepilogativo ricomprendente le diverse tipologie di tesserini rilasciati, suddivisi per singoli gestori convenzionati per la distribuzione.

I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni verranno riscossi dai gestori convenzionati e versati dagli stessi alla Tesoreria dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale; i proventi saranno destinati a coprire le spese di gestione complessiva del servizio, mentre gli eventuali utili saranno destinati al finanziamento di interventi di miglioramento ambientale.

In particolare L'Ente di Gestione per i Parchi Emilia Centrale si impegna a stanziare annualmente una somma pari ad € 11.000,00 per tutta la durata della convenzione da destinarsi al co-finanziamento di progetti di miglioramento ambientale e forestale e di ripristino della sentieristica nei territori dei Comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese esterni al perimetro del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.

La somma sopra indicata costituirà la quota parte a carico dell'Ente Parchi Emilia Centrale utile alla composizione di un quadro economico di progetto, al quale comparteciperanno i Comuni interessati secondo uno schema di contribuzione così come definito nell'ambito di apposita e separata convenzione fra gli Enti medesimi.

Art. 8 - Forme di consultazione

I Presidenti/Dirigenti o loro delegati degli Enti convenzionati si riuniscono con l'assistenza dei coordinatori del servizio ogni qualvolta ne ravvisino la necessità e comunque almeno due volte l'anno, all'inizio ed alla fine della stagione di raccolta.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà valore per la durata di anni 3 (tre) e cesserà in ogni caso i propri effetti in data 31/12/2028; il presente accordo potrà essere prorogato per analogo periodo previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

Per l'UNIONE TERRE DI CASTELLI

(Sig. _____)

Per il COMUNE DI MONTESE

(Sig. _____) _____

Per l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

(Sig. _____) _____